

Sommarario

SEZIONE I	6
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO	6
ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO)	6
TITOLO II MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI	7
ART. 2. (CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE).....	7
ART. 3. (AZZERAMENTO E DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023)	12
ART. 4. (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023)	12
ART. 5. (MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS)	14
ART. 6. (FISCALIZZAZIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA IMPROPRI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO M1C2-7 PNRR).....	15
ART. 7. (MISURE DI CONTENIMENTO DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DAGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE) ..	16
ART. 8. (CONTRIBUTI PER MAGGIORE SPESA PER ENERGIA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI).....	16
ART. 9. (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL'ENERGIA)	17
ART. 10. (RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA).....	22
ART. 11. (ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA)	24
TITOLO III MISURE FISCALI	28
CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	28
ART. 12. (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO)	28
ART. 13. (FLAT TAX INCREMENTALE).....	29
ART. 14. (DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE)	31
ART. 15. (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI)	32
ART. 16. (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX)	33
ART. 17. (ALIQUTA IVA PER PRODOTTI DELL'INFANZIA E PER LA PROTEZIONE DELL'IGIENE INTIMA FEMMINILE).....	33
ART. 18. (PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36).....	35
ART. 19. (NORMA IMPOSTA SOSTITUTIVA AVS-LPP SVIZZERA)	37
ART. 20. (PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI)	38
ART. 21. (ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI)	39
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	41
ART. 22. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI O TERRITORI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI).....	41
ART. 23. (IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI).....	42
ART. 24. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI)	45
ART. 25. (ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI)	46
ART. 26. (RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI)	49
ART. 27. (AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE)	50
ART. 28. (CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO PER IL 2023)	52
ART. 29. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E DI IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO)	54
ART. 30. (PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI).....	59
ART. 31. (TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SU CRIPTO-ATTIVITÀ)	60
ART. 32. (VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ)	64
ART. 33. (RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ)	65
ART. 34. (REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ)	65
ART. 35. (IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ)	66
ART. 36. (RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA)	67
ART. 37. (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI)	68
CAPO III MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE	69

ART. 38. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI)	69
ART. 39. (REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI)	71
ART. 40. (RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE)	72
ART. 41. (ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO)	75
ART. 42. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE)	76
ART. 43. (CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE).....	80
ART. 44. (RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE)	82
ART. 45. (REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE)	83
ART. 46. (STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO, AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015)	84
ART. 47. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022)	87
ART. 48. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ)	94
CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI.....	97
ART. 49. (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 162 DEL DPR 917 DEL 1986 PER L'IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA C.D. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION)	97
ART. 50. (POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA)	99
ART. 51. (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE).....	100
TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.....	101
CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI	101
ART. 52. (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI)	101
ART. 53. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE)	102
ART. 54. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI)	104
ART. 55. (APE SOCIALE)	106
ART. 56. (OPZIONE DONNA)	107
ART. 57. (PROROGA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI E DELLA DECONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI).....	112
ART. 58. (REVISIONE DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024 E ESTENSIONE PER LE PENSIONI MINIME DELLE MISURE DI SUPPORTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE TENSIONI INFLAZIONISTICHE)	118
ART. 59. (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA).....	122
ART. 60. (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISEE)	125
ART. 61. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE E RELATIVI UTILIZZI).....	126
ART. 62. (EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM).....	128
ART. 63. (MISURE A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE MISURE ANTI-TRATTA) – VALUTARE SE IN SEZ. II.....	129
ART. 64. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI)	129
RELAZIONE TECNICA	130
CAPO II FAMIGLIA E DISABILITÀ	131
ART. 65. (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE)	131
ART. 66. (CONGEDO PARENTALE)	134
ART. 67. (FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE).....	135
TITOLO V CRESCITA E INVESTIMENTI	138
CAPO I MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI	138
ART. 68. (MISURE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE).....	138
ART. 69. (MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO)	140
ART. 70. (RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO)	141
ART. 71. (SOSTENIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO E DELLA PIATTAFORMA INCENTIVI.GOV.IT)	143
ART. 72. (PROROGA DELL'OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI)	145
ART. 73. (PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI)	146
ART. 74. (FONDO PER POLITICHE INDUSTRIALI DI SOSTEGNO ALLE FILIERE PRODUTTIVE DEL MADE IN ITALY)	147
ART. 75. (GARANZIA A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL)	148
CAPO II AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE	149
ART. 76. (FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE)	149

ART. 77. (FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA)	149
ART. 78. (AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ)	150
CAPO III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	152
ART. 79. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI)	152
ART. 80. (UNIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI RESIDUALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SECONDO CRITERI DI RENDIMENTO)	157
ART. 81. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)	161
ART. 82. (COLLEGAMENTO STABILE, VIARIO E FERROVIARIO TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE)	165
ART. 83. (SOSPENSIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA)	169
ART. 84. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 MILANO-CORTINA)	169
ART. 85. (MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO)	171
ART. 86. (FINANZIAMENTO TERZO LOTTO COSTRUTTIVO TORINO-LIONE)	171
ART. 87. (FINANZIAMENTO TRATTE NAZIONALI DI ACCESSO AL TUNNEL DI BASE TORINO-LIONE)	172
ART. 88. (STRADA STATALE 106 JONICA)	172
ART. 89. (STRADE SISMI)	173
ART. 90. (STRADA STATALE N. 4 SALARIA)	173
ART. 91. (CORRIDOIO RENO-ALPI)	174
ART. 92. (PESCHIERA)	174
TITOLO VI SANITÀ	175
ART. 93. (INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO)	175
ART. 94. (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR) 2022-2025)	175
ART. 95. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE)	177
ART. 96. (ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINI E FARMACI)	178
ART. 97. (DISPOSIZIONE DIRETTA A MODIFICARE IL REGIME DI EROGABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DELLE UNIVERSITÀ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPECIALIZZANDI)	179
TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA	181
ART. 98. (PROMOZIONE DELLE COMPETENZE STEM NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE)	181
ART. 99. (MISURE PER LA RIFORMA DELLA DEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE SCOLASTICA)	183
ART. 100. (MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO)	190
ART. 101. (MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E BORSE DI STUDIO)	192
TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE	194
ART. 102. (FONDO AMMODERNAMENTO, SICUREZZA E DISMISSIONE IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO)	194
ART. 103. (AIUTI DI STATO COVID E RECUPERO AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA DEI MASSIMALI)	196
ART. 104. (FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L'OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO)	197
ART. 105. (FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA)	198
ART. 106. (FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE)	199
ART. 107. (MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO)	206
ART. 108. (ACQUISTO BENI CULTURALI)	209
ART. 109. (CONTABILITÀ SPECIALI ABRUZZO)	209
ART. 110. (FONDO EDITORIA)	210
TITOLO IX DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE	211
CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE	211
ART. 111. (PROROGA DELLA FERMA DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI RECLUTATI NEL 2020 E NEL 2021 CON CONCORSO STRAORDINARIO)	211
ART. 112. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA DI PREVIDENZA MINISTERO DELLA DIFESA)	212
ART. 113. (MISURE PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO)	220
ART. 114. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL CENTRO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI CONFISCATI E SEQUESTRATI)	220
CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE	223
ART. 115. (RISORSE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE STANDARD Te.T.RA)	223
ART. 116. (ACCOGLIENZA PROFUGHI DALL'UCRAINA)	224

ART. 117. (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA ROBOTICA PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)	227
ART. 118. (INVESTIMENTI TECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA NEGLI SCENARI DI INCENDIO)	229
ART. 119. (INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA)	230
ART. 120. (AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO – C.P.R.)	231
ART. 121. (MISURE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE)	233
ART. 122. (DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RISPOSTA AL RISCHIO NUCLEARE, BIOLOGICO, CHIMICO E RADIOLOGICO-NBCR)	235
ART. 123. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO)	236
TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE	238
ART. 124. (CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)	238
ART. 125. (RIFINANZIAMENTO PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA)	239
ART. 126. (FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE OGGETTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA)	240
ART. 127. (FONDO PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO)	244
ART. 128. (FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO LABORATORIALE PER L'ISPR)	246
TITOLO XI MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	247
ART. 129. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO)	247
ART. 130. (ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA AL G7)	259
TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI SISMA	270
ART. 131. (MISURE A FAVORE DEI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022)	270
ART. 132. (SISMA MOLISE E SICILIA 2018)	270
ART. 133. (SISMA ISCHIA 2017)	271
ART. 134. (SISMA ITALIA CENTRALE 2016)	273
ART. 135. (SISMA EMILIA 2012)	280
ART. 136. (SISMA ABRUZZO 2009)	282
TITOLO XIII REGIONI E ENTI LOCALI	286
ART. 137. (INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE)	286
ART. 138. (RISORSE PER PROGETTAZIONE)	286
ART. 139. (CONGUAGLIO FINALE A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE RISTORI COVID)	287
ART. 140. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI)	287
ART. 141. (ADEGUAMENTO DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO REGIONALE ALLE SCADENZE PREVISTE DAL PNRR) ...	288
ART. 142. (SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD)	289
ART. 143. (ATTRIBUZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI IN DISSESTO DELLA COMPETENZA A RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ)	290
ART. 144. (DETERMINAZIONE DEI LEP AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)	291
ART. 145. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE FINANZIARIA CON LE REGIONI)	294
ART. 146. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI)	295
ART. 147. (ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA)	296
TITOLO XIV GIUSTIZIA	297
ART. 148. (DOTAZIONE FINANZIARIA A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO)	297
ART. 149. (RIFINANZIAMENTO DI FONDI PER L'EDILIZIA GIUDIZIARIA)	298
ART. 150. (GIUSTIZIA RIPARATIVA)	298
ART. 151. (COMPENSAZIONE DEI DEBITI DEGLI AVVOCATI)	298
TITOLO XV FONDI	305
ART. 152. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE)	305
ART. 153. (FONDI)	305
TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	305
ART. 154. (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DI RISPARMIO CONNESSE ALL'ANDAMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA)	305

ART. 155. (FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL)	307
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE	308
ART. 156. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DISPOSIZIONI RELATIVE)	308
ALLEGATI SEZIONE I	309

Sezione I
Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

I. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati **nell'allegato 1** annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Relazione illustrativa

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

ART. 2.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa

La norma riconosce anche per il **primo trimestre 2023** i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell'anno 2022.

In particolare, la disposizione – al **comma 1** - prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del **45 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito di imposta di cui al comma 1, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla

variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 2** dispone, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile – da intendersi quale potenza contrattualmente impegnata - pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **35 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Al **comma 3** si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del **45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 4** prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 5** dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energia elettrica e del prezzo di riferimento del gas naturale riferito al quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I **commi 6 e 7** disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, in analogia con quanto previsto per i contributi riconosciuti per il 2022.

Il **comma 8** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, al **comma 1**, che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.

La disposizione prevede, al **comma 2**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei nel primo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.

La disposizione prevede, al **comma 3**, che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.

La disposizione prevede, al **comma 4**, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando

i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.

La disposizione prevede, al **comma 5** che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

La disposizione prevede, al **comma 6**, che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Si prevede, inoltre, al **comma 7**, che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Il **comma 8**, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. **Tale comma non determina effetti finanziari.**

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2023
Energivori	-2.273,48
Non energivori	-3.141,65
Gasivori	-2.675,16
Non gasivori	-1.756,26
TOTALE	-9.846,55

In milioni di euro

ART. 3.

(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per le finalità di cui al comma 1 un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Relazione illustrativa

Il comma 1 dispone l'azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Relazione tecnica

Il comma 1 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN pari a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimato pari a 1000 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui all'articolo 6, per circa 37 milioni di euro per il I trimestre. Non sono inclusi gli oneri derivanti dall'art.5, comma 1, per l'ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale, in relazione alla parte "base" del bonus medesimo.

Comma (oggetto)	Settore	trimestre	Importo
1 (riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici)	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE	Elettricità	IV trim. 22	963

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle

fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

2. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Il comma 2 dispone che ARERA provvede a mantenere per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel quarto trimestre 2022, autorizzando la relativa spesa da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al comma 1 è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME).

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la

maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in 833,56 milioni di euro nel 2023.

Il comma 2 dispone che ARERA provvede a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022. È ricompreso in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG_{2C} per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un segno negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l’onere di tale misura è stimato pari a 3800 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:

- onere derivante dal mantenimento della componente (di segno negativo) UG_{2C} per il I trimestre 2023, stimato pari a 3300 milioni di euro;
- l’onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato pari a 500 milioni di euro.

ART. 5.

(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

1. Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.

2. Per il primo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenuto conto dei valori di ISEE di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2022, n. 51 e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

Relazione illustrativa

La misura prevista al comma 1 eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l’accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

Relazione tecnica

La misura prevista al comma 1 eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l’accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

L'onere derivante dal comma 1 può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base. L'onere derivante dal comma 2 è stimato pari a 2.515 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ed è relativo al solo finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.

Comma (oggetto)	Settore	Trimestre	importo
1 estensione platea a ISEE 15000 (solo bonus base)	Elettr + Gas	Anno 2023	115
2. rafforzamento bonus sociale	Elettr + Gas	I trim. 23	2.400
TOTALE	Elettr + Gas	IV trim. 22	2.515

ART. 6.

(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR)

1. In prima attuazione, in coerenza con la *milestone* 7 della Missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione. A decorrere dal 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decommissioning* delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogate.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

4. Entro il 30 settembre 2023, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 1 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Relazione illustrativa

La misura costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla *milestone* MIC2-7 in tema di oneri di sistemi, la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.

A tal fine, la disposizione prevede che gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.

Si prevede, altresì, la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

Relazione tecnica

La misura prevista al comma 1 costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla *milestone* MIC2-7 in tema di oneri di sistemi la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.

L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni, incluso il minor gettito al Bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2. Nell'onere di 400 milioni per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 che viene riformulato in relazione all'eliminazione del gettito tariffario attualmente previsto per tale onere.

Il comma 4 prevede la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

ART. 7.

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall'impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'Arera dell'effettivo fabbisogno. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

2. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla delibera Arera 274/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'Arera dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

3. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie di cui alla delibera ARERA 165/2022/R/gas, e 189/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da destinare a al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

I commi 2 e 3 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento. Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

ART. 8.

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Relazione illustrativa

La norma mira ad attribuire risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari per l'anno 2023 a 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Relazione tecnica

La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica e aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino. La stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 400 milioni di euro.

ART. 9.

(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiore al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante;
- b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

- a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
- b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
- c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
- d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
- e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:

- a) energia eolica;
- b) energia solare (termica e fotovoltaica);
- c) energia geotermica;
- d) energia idroelettrica senza serbatoio;
- e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- f) rifiuti;
- g) energia nucleare;
- h) lignite;
- i) prodotti del petrolio greggio;
- j) torba.

Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

- a) gli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22 ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE.
- b) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuate dal Regolamento UE.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici -GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.

Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicata agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi, infatti, o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *ictu oculi* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli dei Conti Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.

Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.

Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

Il meccanismo non si applica:

1. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
2. all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
3. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
4. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.

Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario per essere poi destinati per le finalità previste dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/1854. La destinazione delle risorse viene effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

- a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
- b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
- c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
- d) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
- e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa 1 miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni messe in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di 160/180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (PUN) pari a 240 €/MWh, per effetto dei cap su gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 285€/MWh (forward 1° semestre 2023)

Relazione tecnica

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:

- a) energia eolica;
- b) energia solare (termica e fotovoltaica);
- c) energia geotermica;
- d) energia idroelettrica senza serbatoio;
- e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- f) rifiuti;
- g) energia nucleare;
- h) lignite;
- i) prodotti del petrolio greggio;
- j) torba.

Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

- c) gli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22 ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE.
- d) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuate dal Regolamento UE.

Si prevede quindi l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici -GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la

differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 160/180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.

Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicata agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi infatti o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *ictu oculi* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli dei Conti Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.

Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.

Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

Il meccanismo non si applica:

5. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
6. all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, purchè le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
7. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
8. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.

Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario per essere poi destinati per le finalità previste dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/1854. La destinazione delle risorse viene effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

- f) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;

- g) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
- h) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
- i) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
- j) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa 1 miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni messe in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di 160/180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (PUN) pari a 240 €/MWh, per effetto dei cap su gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 285€/MWh (forward 1° semestre 2023)

Le due ipotesi estreme di prezzo inferiore al cap e di prezzo che ritorna ai valori di agosto scorso sono state inserite per completezza di analisi, pur non essendo le più probabili.

tetto	Prezzo medio mercato - scenario 1 [PUN medio novembre 2022]	Prezzo medio mercato - scenario 1 [cap prezzo gas 100/120]	Prezzo medio mercato - scenario 2 [Forward 1° sem 2023]	Prezzo medio mercato - scenario 3 [PUN medio agosto 2022]
	152 €/MWh	240 €/MWh	285 €/MWh	543 €/MWh
160 €/MWh	0 ML€	1.256 ML€	2.035 ML€	6.854 ML€
180 €/MWh	0 ML€	953 ML€	1.732 ML€	6.551 ML€

ART. 10.

(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione

dei consumi, nonché reca le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto al quale è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 7, secondo periodo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento UE 2022/1854 concernente un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, introduce, tra le altre cose, obiettivi di riduzione della domanda elettrica.

In particolare, è previsto:

- ✓ all'articolo 3 un obiettivo per gli Stati membri di riduzione del consumo lordo di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento (quest'ultimo pari al "periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del Regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 31 marzo 2018");
- ✓ all'articolo 4 un obiettivo per gli Stati membri di riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta (queste ultime da definire) pari ad almeno il 5% in media all'ora;
- ✓ all'articolo 5 viene precisato che gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a rispettare i suddetti obiettivi, anche ampliando misure nazionali già in essere, purché siano rispettate alcune condizioni, tra cui in particolare il rispetto della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, evitando l'eventuale limitazione della partecipazione a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori.

Il Regolamento UE richiede infine che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea entro il 1° dicembre 2022 le misure adottate per conseguire la riduzione della domanda di energia elettrica ed entro il 31 gennaio 2023 gli obiettivi di riduzione conseguiti.

Pertanto, in considerazione della necessità di adottare le misure che consentano di raggiungere i suddetti obiettivi di riduzione dei consumi elettrici, la norma che si propone intende raggiungere i *target* di riduzione fissati, dando indicazioni puntuali relativamente agli aspetti indicati in forma "generale" nel Regolamento. Al riguardo la norma considera una estensione della misura all'intero anno, contribuendo, quindi a ridurre per un periodo più ampio i consumi elettrici nelle ore di picco. Ciò si rende opportuno, in considerazione di un prolungamento delle conseguenze della guerra russo ucraina e per la necessità anche di ridurre indirettamente consumi del gas per la restante parte dell'anno.

Il Regolamento definisce un servizio totalmente nuovo che occorre istituire e delineare, dal momento che non può essere assimilato al servizio già esistente dell'interrompibilità istantanea dei carichi elettrici. Il Regolamento mira, infatti, a raggiungere obiettivi di riduzione del consumo rispetto al *trend* storico e nelle ore di punte, finalità completamente diverse da quella perseguita dal servizio di interrompibilità istantanea, che fa fronte a improvvisi stati critici del sistema, consentendo di ripristinare istantaneamente le condizioni per il mantenimento della continuità del servizio elettrico.

Inoltre, il Regolamento prevede una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara, criterio non corrispondente al tipo di corrispettivo previsto per l'attuale servizio di interrompibilità.

La definizione del servizio è effettuata attraverso la predisposizione da parte di TERNA di una procedura entro 5 gg dall'entrata in vigore della norma stessa, approvata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera).

Nell'ambito della procedura, TERNA è chiamata a definire gli altri elementi richiesti dal Regolamento, ovvero (i) individuare le ore di picco nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023 che, tenuto conto dei criteri fissati all'articolo 4 del Regolamento, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi lordi, (ii) prevedere il valore del consumo lordo nelle ore di picco, anche

considerando i dati storici, rispetto al quale calcolare l'obiettivo di riduzione minima prevista dal Regolamento, nonché (iii) l'obiettivo di riduzione dei consumi lordi di energia elettrica.

Relativamente all'ordine di grandezza degli obiettivi di riduzione, per raggiungere il *target* di riduzione dei consumi del 5% nelle ore di picco, è necessario registrare in tali ore del periodo di riferimento una riduzione complessiva dei consumi almeno pari a 745 GWh, valore calcolato come 5% del totale del fabbisogno in condizioni normali dei mesi dicembre 2022-marzo 2023, corrispondente a 14,9 TWh.

Dal momento che le ore di picco sono considerate pari a 4 ore (dalle h17 a h20) dei giorni feriali del periodo 1° dicembre 2022 – 31 marzo 2023 (ad esclusione dell'ultima settimana del 2022 e della prima settimana del 2023), per un totale di 304 ore critiche (sulle 2904 ore del periodo), andando a distribuire l'obiettivo complessivo di riduzione pari a 745 GWh sulle citate 304 ore critiche, la riduzione corrispondente sarebbe di circa 2,45 GWh per ciascuna delle ore di picco.

Per quanto attiene, infine, all'obiettivo di "riduzione del consumo lordo di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento", andando a considerare come *baseline* la media dei consumi dei periodi di riferimento degli ultimi 5 anni, al netto del consumo registrato nel mese di marzo 2020 in quanto maggiormente impattato dall'epidemia di Covid-19, la *baseline* è definita pari a 106,5 TWh e, conseguentemente, per raggiungere il *target* opzionale è necessario registrare nell'intero periodo di riferimento una riduzione pari a 10,6 TWh.

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Si stima un costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) per le compensazioni da offrire a chi svolge il servizio di circa 100 milioni di euro, mentre su base annuale il costo sarebbe di 160 mln di euro.

In particolare, si considera un fabbisogno di 3.000 MW da approvvigionare per l'anno dic'22- nov'23, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). Si prevede in termini di corrispettivo:

- 40.000 - 60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili (si tiene conto che l'interrompibilità con preavviso era remunerata a circa 60000 €/MW/Anno)
- 30.000 - 40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili

Non sarebbe prevista una remunerazione variabile ma solo una remunerazione fissa pari al premio esito dell'asta per la potenza aggiudicata.

La fatturazione avverrebbe in due periodi, ad aprile per il periodo 1° dicembre 2022-31 marzo 2023, con pagamento il 15 maggio e, successivamente a dicembre per il periodo dal 31 marzo al 30 novembre 2023, con pagamento il 15 gennaio 2024.

L'attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese, dunque anche per le entrate pubbliche.

Ai costi si provvede mediante l'impiego di una quota delle risorse – largamente superiori – derivanti dalla misura di fissazione del cap sui ricavi dell'energia rinnovabili e con combustibili diversi dal gas, di cui all'articolo 9, le cui tempistiche di versamento delle somme dal GSE saranno coordinate con le procedure di approvvigionamento del servizio.

ART. 11.

(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre,

la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo spetti anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il comma 3 dispone che il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non derivi il superamento del costo sostenuto.

Con il comma 4 è riconosciuta la facoltà di cessione del credito d'imposta e sono previsti una serie di adempimenti da rispettare in caso di cessione dello stesso.

Il comma 5 prevede espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 6 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente articolo.

Relazione tecnica

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il **comma 1** prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Con il comma 3, si prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con il **comma 4**, si prevedono una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso e, con il **comma 5**, si stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, si utilizzano i dati del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Agricoltori	758.980.492	151.796.098

In euro

Tabella 2

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

In euro

Pertanto, le disposizioni di cui trattasi determinano oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.

Infine, il comma 6 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente proposta normativa, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo III
Misure fiscali

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 12.
(Modifiche al regime forfetario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
 - b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.

Relazione illustrativa

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia. Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfetario, l'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell'anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d'affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata direttiva, l'innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime di franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell'Unione Europea; da ultimo il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 EUR.

La disposizione della lettera b) del presente articolo modifica, altresì, il successivo comma 71 per prevedere l'ipotesi di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.

Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stata adottata la medesima metodologia già utilizzata nelle relazioni tecniche delle precedenti misure, prendendo in considerazione i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Gli effetti vengono simulati per ogni singolo contribuente sulla base di un calcolo di convenienza ad aderire al nuovo regime agevolato rispetto alla tassazione ordinaria.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Totale	-280,7	-346,2	-378,8

- in milioni di euro

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.

La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.

In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

ART. 13.
(Flat tax incrementale)

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

In particolare, limitatamente all'anno 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Ai fini dell'acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

Relazione tecnica

La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a **803** milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,7	0	0
Totale	0	-810,3	7,3	0

Milioni di euro

ART. 14.***(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)***

1. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 5, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto d'imposta.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Relazione illustrativa

La misura mira a rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, introducendo una misura volta ad assicurare un concreto strumento di contrasto alle difficoltà del settore, al fine di favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo in Italia, con misure funzionali all'incremento della produttività, della competitività e della redditività.

In quest'ottica, si potenzia anche l'offerta turistica nazionale, garantendo un evidente sostegno economico ai lavoratori e una maggiore stabilità occupazionale del settore, già duramente colpito dagli effetti negativi della crisi da Covid-19, dai rincari delle materie prime e del costo dell'energia, introducendo specifiche misure che mirano, altresì, ad una concreta ottimizzazione del meccanismo di computo e prelievo fiscale a vantaggio di lavoratori e imprese.

Infatti, si incentiva la clientela, compresa quella che paga attraverso mezzi di pagamento elettronici, a corrispondere la mancia, così contribuendo a rafforzare l'attrattività delle professioni del settore, prevedendo che le somme destinate ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscano redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito dal medesimo prestatore per le relative prestazioni di lavoro.

In tal modo, si intende favorire altresì l'emersione dell'evasione fiscale connaturata all'uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle mance per il servizio attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.

La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Per il lavoratore, invece, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del medesimo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in questione.

Anche al fine di evitare l'abbassamento del livello dei salari nel comparto interessato dalla misura, si prevede, oltre ai richiamati limiti percentuali e quantitativi di reddito, che la medesima competa esclusivamente ai lavoratori del settore privato che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000.

Relazione tecnica

La proposta in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.

ART. 15.***(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)***

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Relazione illustrativa

A legislazione vigente, l'art. 1, ai commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro. Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

Con l'articolo allegato, per l'anno 2023, si intende ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame.

Relazione tecnica

La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a **-119,1** milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa **-103,2** milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa **-4,6** e **-1,8** milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di **-228,7** milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0

Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	-222,3	-6,9	0,5	0

in milioni di euro

ART. 16.

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
- b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

Relazione illustrativa

La disposizione modifica l'articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

Relazione tecnica

La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	-277,0	32,2	-17,9	-12,1	0,0

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	-322,0	93,4	-42,3	-4,7	0,0

In milioni di euro

ART. 17.

(Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Parte II-bis:
 - 1) al numero 1-quinquies), dopo le parole “prodotti” sono inserite le seguenti: “assorbenti e tamponi” e le parole “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono eliminate;
 - 2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero: “1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;”
 - b) alla Parte III:
 - 1) al numero 65) dopo le parole: “per l'alimentazione dei fanciulli” sono inserite le seguenti “diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972“;
 - 2) il numero 114)-bis è abrogato.

Relazione illustrativa

La presente disposizione, al comma 1, lettera a), n. 1), riconduce tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento, uniformandone il trattamento agevolato. A tal fine, è modificato il numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, la lettera b), n. 2) del presente articolo prevede l'abrogazione del numero 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d. P.R. 633 del 1972, che assoggettava all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili o lavabili. Il comma 1, lettera a), n. 2, mediante l'inserimento del n. 1-sexies) nella Tabella A Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per lattanti o per bambini da installare negli autoveicoli.

Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia può farsi riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 del 2013, in base al quale per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per “bambini nella prima infanzia” i bambini di età compresa tra uno e tre anni.

Ai fini del coordinamento, la lettera b), al n. 2, modifica il numero 65) della Tabella A, Parte III, allegata al d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale disposizione i prodotti per l'alimentazione infantile indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972. L'applicazione della aliquota del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile e ai suddetti prodotti per l'infanzia risulta conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, modificata, per quanto concerne le aliquote IVA, dalla Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile 2022 che ha, tra l'altro, ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate a aliquote IVA ridotte. In particolare, ai fini del presente articolo rilevano i seguenti punti dell'Allegato III: il punto 1), concernente i prodotti alimentari, tra i quali possono essere compresi anche quelli relativi ai lattanti e alla prima infanzia; il punto 3), concernente i prodotti di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti, compresi quindi quelli per bambini; il punto 24), concernente i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- Latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- Seggiolini auto;
- Pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.

Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.

Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l'imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10% al 5% (per la sola voce degli "alimenti per bambini" è stato considerato il 50% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce "preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto").

Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).

In relazione ai pannolini è stata considerato l'imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).

La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

Tipo di prodotto	2023
Latte e alimenti per bambini	-22,35
Seggiolini	-69,58
Pannolini	-86,26
Totale	-178,19

Importi in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell'aliquota IVA dall'attuale misura del 10% al 5%.

Già con la Legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall'aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%.

Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.

Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

ART. 18.

(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
- b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";
- c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1 lettera a), estende temporalmente fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, in primo luogo, prorogando, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)). In secondo luogo, viene prorogata parimenti fino al 31 marzo 2023 l'applicazione, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall'art. 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

L'intervento in oggetto trova fondamento nel protrarsi e aggravarsi dell'emergenza socio-economica che rende necessario continuare a sostenere l'accesso ai mutui garantiti da parte dei soggetti più fragili, tra i quali rientrano le categorie prioritarie sopra descritte, così come avvenuto già durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 nel corso della quale la misura ha avuto origine.

Con la successiva lettera c), la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico: *i)* non aver compiuto trentasei anni di età; *ii)* di avere un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Infine, per far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell'operatività ordinaria di copertura al 50% che la proroga, al 31 marzo 2023, della copertura fino all'80%, viene previsto il rifinanziamento del Fondo prima casa per l'anno 2023.

Relazione tecnica

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, si stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa € 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura.

L'intervento normativo di cui al comma 1, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

La disposizione di cui al **comma 1, lett. c)** prevede di prorogare 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi per il 2023.

Effetti finanziari su base annua

Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-3,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per Iva)	-52,2

Imposta sostitutiva mutui	-15,4
Totale	-132,1

In milioni di euro

ART. 19.

(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)

1. All'articolo 76, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: “1-*ter*. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti.”.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Relazione Illustrativa

Con la proposta allegata si introduce un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 al fine di stabilire che le somme corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5 per cento della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-*bis* del medesimo art. 76 in relazione alle stesse somme in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.

Con detta proposta si intende colmare una disparità di trattamento derivante da una lacuna normativa del citato art. 76, considerato che, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, a legislazione vigente, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento a titolo d'imposta, i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 76 della citata legge n. 413/1991 non possono trovare applicazione. Ne consegue che il contribuente che riceve l'accredito all'estero delle somme in questione, a legislazione vigente non ha la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo previsto a suo favore per il caso che canalizzasse la riscossione in Italia.

Inoltre, è previsto che la predetta disposizione decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187 e che non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

Relazione tecnica

La disposizione in esame stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.

La legislazione vigente, all'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti

previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruiscono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.

Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

in milioni di euro

ART. 20.

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

Relazione illustrativa

La disposizione proroga, per l'anno 2023, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

Relazione tecnica

La disposizione proroga per il 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione di tali redditi dall'anno 2017 al 2022. In assenza di interventi normativi, nel 2023 tali redditi concorrerebbero interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026

IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
Totale	0	-248,0	101,1	0

in milioni di euro

ART. 21.
(Esenzione IMU su immobili occupati)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.».

2. Le risorse necessarie alla copertura delle minori entrate per i comuni derivanti dall'attuazione del comma 1, sono iscritte in un Fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relazione illustrativa

Il comma 1 introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Relazione tecnica

Comma 1. Nel caso di limitazione dell'esenzione IMU alle sole fattispecie di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per effetto dei reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) si stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.

La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.

In assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del Codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.

Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato

l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).

Nel complesso quindi si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.

Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II **Disposizioni in materia di entrate**

ART. 22.

(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis."

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3-bis, le parole "comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9-ter".

3. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9-bis".

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d'impresa.

L'impegno politico, assunto nel 2019, riguardava l'individuazione delle misure difensive che ogni Stato Membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La suddetta lista delle giurisdizioni non cooperative, periodicamente aggiornata, include le giurisdizioni terze, i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Unione europea. In particolare, con le Conclusioni del 5 dicembre 2017 (cfr. Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17), il Consiglio Ecofin ha adottato la prima lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I al documento 15429/17), su impulso del Gruppo tecnico di lavoro "Codice di Condotta per la tassazione del reddito di impresa" costituito in seno al Consiglio europeo.

Con le Conclusioni del 5 dicembre 2019, il Consiglio Ecofin ha adottato le Linee Guida (Allegato 4 al Report semestrale del Gruppo Codice di Condotta al Consiglio Ecofin documento n. 14114/19, di seguito Linee Guida) relative alle misure difensive in materia fiscale, legislative ed amministrative, che gli Stati membri si sono impegnati ad adottare nei confronti delle giurisdizioni terze incluse nella lista. Di regola, gli Stati membri devono avere introdotto le suddette misure difensive nella normativa nazionale che deve essere in vigore dal 1 gennaio 2021.

Gli Stati membri sono obbligati a selezionare ed introdurre nella normativa domestica almeno una tra le misure legislative contenute nelle Linee Guida: indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese

localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; disposizioni in materia di società controllate estere (CFC); applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e, infine, limitazioni all'applicazione della disciplina della c.d. "participation exemption" sui pagamenti effettuati a soggetti localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

Le Linee Guida prevedono che le misure difensive debbano avere l'effetto di incoraggiare le giurisdizioni terze, incluse nella lista, ad allinearsi ai principi di buon governo fiscale.

Le Linee Guida, specificano che l'adozione delle misure difensive non debba pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale che consentono al contribuente di fornire la prova contraria per disapplicare la norma.

In considerazione di tutte le finalità delineate, l'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei cc.dd. costi *black list*, modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (decreto Internazionalizzazione) e, successivamente, abrogata dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016, in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese *black list* è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 relativo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o incompleta indicazione dei costi *black list* nella dichiarazione dei redditi, nonché all'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla disciplina sugli "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" da utilizzare anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale.

ART. 23.

(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 2.

2. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.

3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

4. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per

il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.

5. L'opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

8. L'opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le disposizioni di attuazione e coordinamento del comma 1 sono emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** dell'articolo disciplina il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Attraverso l'esercizio dell'opzione si ottiene l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

In base a quanto previsto nei **commi 2 e 3**, l'opzione è di tipo *cherry-picking*, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere e tale facoltà viene consentita ai partecipanti, sia soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa sia soggetti IRES, residenti o localizzati nel territorio dello Stato.

È possibile effettuare l'opzione con modalità differenti. In particolare, la norma contempla:

- i. un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l'intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile.
- ii. un affrancamento specifico e più vantaggioso per l'ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). In tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è differenziata a seconda del soggetto partecipante e del tipo di affrancamento prescelto. In caso di affrancamento degli utili da rimpatriare in Italia, è disciplinata anche la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.

Ai sensi del **comma 4**, l'imposta sostitutiva deve essere calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. Ai fini della nozione di controllo, l'articolo rinvia ai criteri dettati nell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.

Il **comma 5** disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento delle imposte sostitutive.

In particolare, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione in F24, entro il termine di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il **comma 6** stabilisce che, in caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili

o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il **comma 7** prevede l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall'imposta sostitutiva pari all'ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso della loro distribuzione.

Ai sensi del **comma 8**, è possibile esercitare l'opzione anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.

Infine, il **comma 9** rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'attuazione del comma 1.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte del partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tale esclusione opera a condizione che i contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa optino per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del [9] per cento, degli utili e delle riserve di utile. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.

Le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

L'opzione suddetta può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate.

L'intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.

Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge 208/2015.

I dati dei CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 208/2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione Finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all'anno d'imposta 2019.

Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi

in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".

In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.

Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.

Ipotizzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

ART. 24.

(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

1. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati."

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia."

Relazione illustrativa

La disposizione modifica innanzitutto l'articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti, inserendovi la previsione in base alla quale vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

Tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia.

L'inserimento, nell'articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.

Con l'intervento normativo sull'art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si intende, inoltre, evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

In sintesi, le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti - sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Relazione tecnica

La disposizione attrae a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

ART. 25.

(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Relazione illustrativa

Le disposizioni che hanno consentito alle società commerciali l'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci nonché la trasformazione delle società in società semplici, sono state più volte reiterate sino al 2016 (Legge n.

232/2016). Da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l'agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.

Disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si pongono l'obiettivo di assegnare ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore.

Si consente in sostanza ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriali, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.

Inoltre, la norma consente anche l'estromissione di beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.

L'assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale (S.p.a, S.r.l., S.a.p.a, S.n.c e S.a.s.) in società semplice, in assenza di agevolazione, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni (Tuir, articolo 9) con relativa ordinaria tassazione in capo alla società. Sotto il profilo delle imposte d'atto, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale verrebbero applicate in misura piena, rendendo molto onerosa l'operazione e in definitiva tale da scoraggiare l'operazione.

Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/1972.

I predetti commi prevedono:

La norma di favore prevede:

- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale);
- una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in luogo del 24% di Ires, della tassazione progressiva Irpef e del 3,9% di Irap, salvo maggiorazione settoriale o regionale). In caso di società non operativa l'imposta sostitutiva è elevata al 10,5%;
- una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta (in luogo della tassazione ordinaria del 24% Ires);
- l'imposta di registro ridotta al 50% (dunque, in via generale dal 9% al 4,5%);
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in luogo rispettivamente del 2% e 1%.

Il comma 7 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati per il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e per la parte rimanente entro il 30 novembre 2023.

Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all'ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

In base alla presente disposizione, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

La disposizione, pertanto, consente agli imprenditori che intravedono di cessare l'attività, in un orizzonte temporale limitato, di facilitare l'estromissione dell'immobile utilizzato nell'attività dell'impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull'autoconsumo dei beni che comportano

l'ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. La norma, si applica a tutti gli immobili strumentali per natura prescindendo dal loro esclusivo utilizzo per l'attività d'impresa.

Relazione tecnica

La normativa proposta ripropone l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.

Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (Legge n. 232/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - *articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015.n.208 e 1837* - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- *articolo 1, comma 116 - legge 28/12/2015.n.208* con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRES del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2023-2034 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	38,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-9	-9,8	-12,4	-15,1	-17,7	-6,7	-5,9	-3,3	-0,7	2	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-25,6	-31	-36,4	-13,8	-12,2	-6,8	-1,4	4,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	-8,9	-10,4	-3,6	-3,3	-1,8	-0,2	1,3	0
Totale	277,6	-37,4	-40	-49,6	-59,3	-64,6	-24,1	-21,5	-11,9	-2,2	7,4	0

in milioni di euro

Il comma 7 ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 (60%) ed entro il 30 giugno 2024 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni e tenuto conto che dal 1° gennaio 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi dall'Irap.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60%) e nel 2024 (40%):

	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	5,8	3,3	-1,0	-1,3	-1,7

milioni di euro

ART. 26.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

1. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.».

3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 14 per cento.”.

Relazione illustrativa

La modifica normativa, oltre, alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Il **comma 1** dell'articolo prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, la possibilità di rideterminare anche il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR riferito al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva.

Il successivo **comma 2** prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.

Il **comma 3**, infine, stabilisce la misura delle aliquote delle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti. Le aliquote delle predette imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

- 14 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- 14 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.

In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudentiale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	1.162,5	304,5	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-134,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0
Totale	1.028,0	152,7	152,7	-151,9	-16,4	0						

in milioni di euro

ART. 27.

(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli

o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.

2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.”.

Relazione illustrativa

L'articolato, al **comma 1**, prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui rispettivamente all'articolo 44, comma 1, lettera g), e all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 1, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del **31 dicembre 2022** e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'imposta sostitutiva è applicata entro il 16 settembre 2023 con aliquota pari al 14 per cento. Il successivo **comma 2** prevede la possibilità di considerare come corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione, i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. A tal fine, la predetta differenza è assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. La provvista necessaria per il pagamento dell'imposta sostitutiva è richiesta al contraente. **I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Relazione Tecnica

La disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.

Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.

Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.

In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.

Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui rendimenti delle polizze vita	424,4	0	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,7	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

ART. 28.

(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

2. Il contributo straordinario è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia

negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

4. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall'articolato costituisce, per l'anno 2023, una *misura nazionale equivalente* al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, un contributo di solidarietà temporaneo.

L'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, individuato dal **comma 1**, è costituito dai soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Il contributo, in ogni caso, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000.

Ai sensi del **comma 2** il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti; in ogni caso, è dovuto fino a concorrenza di una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il **comma 3** disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il **comma 4** prevede l'indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Il **comma 5**, al fine dell'individuazione della disciplina relativa a riscossione, accertamento e contenzioso applicabile al contributo, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico.

Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni

periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzate percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).

Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.

In particolare:

1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando **l'aliquota del 50%** alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 **aumentato del 10%**;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il **25% del Patrimonio netto** al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.

Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa **2.565 milioni di euro** con effetto di cassa interamente nel 2023.

Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico;

2) il comma 4 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 96,50 per cento per l'anno 2024 e al 96,90 per cento a partire dall'anno 2025.";

4) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette.";

b) all'articolo 39-terdecies, nel comma 3, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026";

c) all'articolo 62-quater, nel comma 1-bis, le parole: "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023";

d) all'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sigarette 47,50 per cento;"

Relazione illustrativa

La tassazione dei prodotti a base di tabacco si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ne delinea i principi generali. In particolare, le linee guida essenziali relative alla tassazione delle sigarette sono contenute nel Capo III della direttiva (UE) del Consiglio del 2011/64/UE del 21 giugno 2011. Conformemente alle disposizioni ivi stabilite, il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto, ossia composto da un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica. Il diritto unionale richiede quindi che gli Stati membri applichino, a tutte le tipologie di sigarette, un medesimo regime di tassazione; inoltre deve risultare che il peso dell'accisa specifica (la sua incidenza) nell'ambito dell'onere fiscale totale (costituito dall'accisa specifica, dall'accisa ad valorem e dall'IVA calcolate con riguardo al prezzo medio ponderato - PMP) deve essere compreso tra il 7,5% e il 76,5%. Infine, l'accisa totale (specifica più ad valorem) non deve essere inferiore al 60% del prezzo medio ponderato e comunque non inferiore a 90 euro per 1000 sigarette. A questa regola è prevista una deroga se l'accisa corrispondente al prezzo medio ponderato sia comunque superiore a 115 euro, come nell'ordinamento nazionale.

Tale disciplina normativa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano ed è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e, in particolare per quanto attiene all'accisa sulle sigarette, nell'articolo 39-octies e nell'Allegato I del medesimo testo unico delle accise.

La necessità di un intervento normativo di riforma nasce dalla volontà di semplificare un sistema che attualmente si configura come particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che porterà a breve ad una importante revisione della predetta Direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati. Peraltro, per completare il quadro generale del settore, si rileva che nell'ultimo decennio le vendite delle sigarette "tradizionali", basate sulla combustione del tabacco, hanno registrato una rilevante contrazione; tale andamento di riduzione della vendita di sigarette risulta confermato anche negli ultimi anni: nel 2020 i dati riportati nel Bollettino delle Entrate tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze mostrano un calo rilevante delle entrate derivanti dallo specifico settore.

In tale contesto e anche a seguito del confronto con l'esperienza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, si è ritenuto opportuno procedere con un approccio indirizzato ad assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente specifica dell'accisa. Con il **comma 1, lettera a), numero 1**, si stabilisce infatti la sostituzione dell'attuale comma 3, dell'articolo 39-octies, del TUA e la determinazione della predetta quota specifica in misura fissa stabilita, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette. Questa riconfigurazione della parte specifica dell'accisa permette di avere un sistema di tassazione più semplice consentendo, peraltro, alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro. La suddetta disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente ad valorem sulle sigarette che sarà calcolata applicando direttamente l'aliquota di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I al TUA, al prezzo di vendita al pubblico; tale aliquota viene conseguentemente rideterminata nella misura del 47,50%. Con il successivo **comma 1, lettera a), numero 2**, si provvede, per coordinamento, ad espungere il comma 4 dall'articolo 39-octies in questione. Analogamente con il **comma 1, lettera a), numero 3**, si provvede a coordinare il testo dell'articolo 39-octies in questione con le modifiche apportate dalle disposizioni in illustrazione e ad aggiornare l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 2011/64/UE; tale importo è fissato nella misura del 96,22 % dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette per l'anno 2023. Il medesimo onere fiscale minimo sarà aumentato nella misura del 96,50 % per l'anno 2024 e nella misura del 96,90 % a partire dall'anno 2025.

Il **comma 1, lettera a), numero 4)** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determini annualmente, sulla base del valore del PMP-sigarette individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'anno precedente, il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale (calcolato con riferimento al "PMP-sigarette") in modo da constatare che tale valore sia comunque compreso nell'ampio intervallo (7,5% - 76,5%) previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della citata direttiva 2011/64/UE. Qualora a causa di un aumento abnorme del PMP-sigarette tale valore non dovesse risultare compreso nel predetto intervallo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà ad aumentare, con il predetto decreto e nei

tempi previsti dalla citata direttiva (UE), la componente specifica dell'accisa sulle sigarette in modo che la stessa rientri nell'intervallo in questione.

Con la successiva **lettera b)** dell'articolo in illustrazione viene graduato l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi dall'articolo 39-terdecies, nel comma 3, del TUA per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. In particolare, si prevede che l'aliquota di tassazione aumenti dal 36,5 per cento al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025; dal 2026 la medesima aliquota sarà fissata al 41 per cento.

Con il **comma 1, lettera c)** si provvede a rideterminare, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (c.d. sigarette elettroniche). Tale tassazione, che è stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al quindici e al dieci per cento della predetta accisa a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.

Infine con la successiva **lettera d)** si provvede ad aggiornare, coerentemente con il modello di tassazione sulle sigarette sopra illustrato, l'aliquota di accisa relativa alla componente ad valorem per le sigarette al predetto valore del 47,50 %.

Relazione tecnica

Con la disposizione in esame si intende introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (**comma 1, lettere a e d)**.

L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente ad valorem.

Tenuto conto l'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a euro 22,26 per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP, è pari a euro 155,48/kg e l'IVA pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).

Ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.

La disposizione in esame mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e ad valorem, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (36,00 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023, 36,50 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2024 e 37,00 euro per chilogrammo convenzionale a partire dall'anno 2025) e modificando, al contempo, la componente ad valorem, facendone derivare l'importo dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (47,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico).

La disposizione interviene anche sull'incremento dell'onere fiscale minimo rideterminandolo, per l'anno 2023, nella misura del 96,22 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 96,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 96,90 per cento della somma dell'importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

La disposizione inoltre prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, sia determinata l'incidenza percentuale dell'importo della componente specifica fissa dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente e che, qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del

Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto sia rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.

Infine, la disposizione normativa prevede, **al comma 1 lettera b)**, che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una diversa accisa rispetto a quella prevista a legislazione vigente a partire dal 2023, pari al 40 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta di seguito un prospetto che riporta la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, in relazione all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66	
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27	
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31	
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53	
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.963.891,83	52.568.529,18	241.532.421,01	
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87	
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95	
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79	
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87	
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01	
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63	
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05	
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15	
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94	
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33	
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07	
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36	
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56	
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00	
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92	
Totali		100,00%	61.091.065		-		1.876.237.528,50	9.576.210.736,54	2.869.620.670,74	12.445.831.407,27	

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta normativa in esame, si calcolano i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori sono espressi in euro.

Anno 2023

Nuovo regime - 2023											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-2,83	159,36	39,22	-225,83	12.716,93	3.129,76	15.846,68	
4,40	220	0,00%	1.384	-0,58	158,91	39,67	-802,74	219.937,80	54.904,87	274.842,66	
4,50	225	0,29%	178.660	3,92	158,01	40,57	700.345,63	28.230.003,40	7.248.219,97	35.478.223,37	
4,60	230	1,49%	911.828	8,42	157,10	41,48	7.677.589,57	143.248.137,95	37.822.614,66	181.070.752,61	
4,70	235	2,03%	1.240.409	12,92	156,20	42,38	16.026.082,99	193.751.870,18	52.568.529,18	246.320.399,36	
4,80	240	6,90%	4.215.239	17,42	155,30	43,28	73.429.460,77	654.626.593,41	182.435.537,43	837.062.130,83	
4,90	245	5,51%	3.364.084	21,92	154,40	44,18	73.740.731,80	519.414.643,71	148.625.252,33	668.039.896,04	
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,17	154,75	45,08	686.392.021,44	4.220.070.135,82	1.229.342.563,64	5.449.412.699,46	
5,16	258	0,00%	99	27,13	158,55	46,52	2.687,34	15.705,01	4.607,99	20.313,00	
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,61	159,50	46,89	108.633.432,42	627.563.653,42	184.491.910,40	812.055.563,82	
5,30	265	0,33%	200.061	28,83	161,88	47,79	5.767.758,63	32.385.874,68	9.560.915,19	41.946.789,87	
5,40	270	2,19%	1.336.319	30,06	164,25	48,69	40.169.734,71	219.490.316,91	65.065.348,74	284.555.665,65	
5,50	275	13,75%	8.398.553	31,28	166,63	49,59	262.706.752,23	1.399.450.963,04	416.484.266,08	1.815.935.229,12	
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,51	169,00	50,49	59.269.858,77	308.108.463,00	92.049.682,23	400.158.145,23	
5,70	285	0,00%	15	33,73	171,38	51,39	492,46	2.502,15	750,29	3.252,44	
5,80	290	0,05%	29.377	34,95	173,75	52,30	1.026.716,36	5.104.205,10	1.536.402,46	6.640.607,56	
5,90	295	1,44%	879.965	36,17	176,13	53,20	31.828.349,96	154.988.312,95	46.814.161,41	201.802.474,36	
6,00	300	11,81%	7.217.672	37,40	178,50	54,10	269.940.931,30	1.288.354.444,86	390.476.053,04	1.678.830.497,90	
6,20	310	0,12%	74.851	39,85	183,25	55,90	2.982.812,35	13.716.445,75	4.184.170,90	17.900.616,65	
6,50	325	0,02%	14.531	43,51	190,38	58,61	632.235,11	2.766.373,70	851.650,19	3.618.023,89	
Totali		100,00%	61.091.065				1.640.926.965,27	9.811.521.299,76	2.869.620.670,74	12.681.141.970,50	
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	235.310.563,23	235.310.563,23	-	235.310.563,23	

Anno 2024

Nuovo regime - 2024										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-3,89	160,42	39,22	-310,42	12.801,52	3.129,76	15.931,27
4,40	220	0,00%	1.384	-1,64	159,97	39,67	-2.269,83	221.404,88	54.904,87	276.309,75
4,50	225	0,29%	178.660	2,86	159,07	40,57	510.966,46	28.419.382,57	7.248.219,97	35.667.602,54
4,60	230	1,49%	911.828	7,36	158,16	41,48	6.711.052,17	144.214.675,36	37.822.614,66	182.307.290,01
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,86	157,26	42,38	14.711.249,55	195.066.703,61	52.568.529,18	247.635.232,80
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,36	156,36	43,28	68.961.307,59	659.094.746,59	182.435.537,43	841.530.284,01
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,86	155,46	44,18	70.174.802,25	522.980.573,26	148.625.252,33	671.605.825,59
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,67	155,25	45,08	672.756.899,84	4.233.705.257,42	1.229.342.563,64	5.463.047.821,06
5,16	258	0,00%	99	26,63	159,05	46,52	2.637,81	15.754,54	4.607,99	20.362,53
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,11	160,00	46,89	106.666.148,24	629.530.937,60	184.491.910,40	814.022.848,00
5,30	265	0,33%	200.061	28,33	162,38	47,79	5.667.728,13	32.485.905,18	9.560.915,19	42.046.820,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,56	164,75	48,69	39.501.575,45	220.158.476,17	65.065.348,74	285.223.824,91
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,78	167,13	49,59	258.507.475,50	1.403.650.239,77	416.484.266,08	1.820.134.505,85
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,01	169,50	50,49	58.358.295,27	309.020.026,50	92.049.682,23	401.069.708,73
5,70	285	0,00%	15	33,23	171,88	51,39	485,16	2.509,45	750,29	3.259,74
5,80	290	0,05%	29.377	34,45	174,25	52,30	1.012.028,00	5.118.893,46	1.536.402,46	6.655.295,92
5,90	295	1,44%	879.965	35,67	176,63	53,20	31.388.367,24	155.428.295,67	46.814.161,41	202.242.457,08
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	266.332.095,32	1.291.963.280,84	390.476.053,04	1.686.048.169,86
6,20	310	0,12%	74.851	39,35	183,75	55,90	2.945.386,85	13.753.871,25	4.184.170,90	17.938.042,15
6,50	325	0,02%	14.531	43,01	190,88	58,61	624.969,71	2.773.639,10	851.650,19	3.625.289,29
Totale		100,00%	61.091.065				1.604.830.890,30	9.847.617.374,73	2.869.620.670,74	12.717.238.045,47
Diff. Nuovo Regime - Vecchio Regime			0				- 271.406.638,20	271.406.638,20		271.406.638,20

Dall'anno 2025

Nuovo regime - 2025										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-5,21	161,74	39,22	-415,76	12.906,85	3.129,76	16.036,61
4,40	220	0,00%	1.384	-2,96	161,29	39,67	-4.096,76	223.231,81	54.904,87	278.136,68
4,50	225	0,29%	178.660	1,54	160,39	40,57	275.135,78	28.655.213,24	7.248.219,97	35.903.433,22
4,60	230	1,49%	911.828	6,04	159,48	41,48	5.507.439,55	145.418.287,98	37.822.614,66	183.240.902,63
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,54	158,58	42,38	13.073.909,81	196.704.043,36	52.568.529,18	249.272.572,54
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,04	157,68	43,28	63.397.192,30	664.658.861,87	182.435.537,43	847.094.399,30
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,54	156,78	44,18	65.734.210,74	527.421.164,77	148.625.252,33	676.046.417,10
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,04	155,88	45,08	655.576.646,62	4.250.885.510,64	1.229.342.563,64	5.480.228.074,28
5,16	258	0,00%	99	26,13	159,55	46,52	2.588,28	15.804,07	4.607,99	20.412,06
5,20	260	6,44%	3.934.568	26,61	160,50	46,89	104.698.864,06	631.498.221,78	184.491.910,40	815.990.132,18
5,30	265	0,33%	200.061	27,83	162,88	47,79	5.567.697,63	32.585.935,68	9.560.915,19	42.146.850,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,06	165,25	48,69	38.833.416,19	220.826.635,43	65.065.348,74	285.891.984,17
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,28	167,63	49,59	254.308.198,77	1.407.849.516,50	416.484.266,08	1.824.333.782,58
5,60	280	2,98%	1.823.127	31,51	170,00	50,49	57.446.731,77	309.931.590,00	92.049.682,23	401.981.272,23
5,70	285	0,00%	15	32,73	172,38	51,39	477,86	2.516,75	750,29	3.267,04
5,80	290	0,05%	29.377	33,95	174,75	52,30	997.339,64	5.133.581,82	1.536.402,46	6.669.984,28
5,90	295	1,44%	879.965	35,17	177,13	53,20	30.948.384,52	155.868.278,39	46.814.161,41	202.682.439,80
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	262.723.259,34	1.295.572.116,82	390.476.053,04	1.686.048.169,86
6,20	310	0,12%	74.851	38,85	184,25	55,90	2.907.961,35	13.791.296,75	4.184.170,90	17.975.467,65
6,50	325	0,02%	14.531	42,51	191,38	58,61	617.704,31	2.780.904,50	851.650,19	3.632.554,69
Totale		100,00%	61.091.065				1.562.612.646,02	9.889.835.619,01	2.869.620.670,74	12.759.456.289,75
Diff. Nuovo Regime - Vecchio Regime			61.091.065				- 313.624.882,48	313.624.882,48		313.624.882,48

Si evidenzia che, anche ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle suesposte tabelle si evince che gli effetti di gettito in termini di accisa derivanti dalla disposizione, per quanto concerne il nuovo sistema di calcolo dell'accisa sulle sigarette, sono pari a +235,31 milioni di euro nel 2023, a + 271,41 milioni di euro nel 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025.

In merito ai **tabacchi da inalazione senza combustione (comma 1, lettera b)**, si stima che la riduzione della percentuale su cui viene calcolata la relativa accisa dal 40 al 36,5 per cento per il 2023, dal 40 al 38 per cento per il 2024, dal 40 al 39,5 per cento per il 2025 e l'incremento della percentuale dal 40 al 41 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, determina effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -17,23 nel 2025 e +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, si è tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia crescente annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2023, 2024 e 2025, rispetto agli anni precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 698,55 milioni di euro, il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026. Inoltre, si stima che la norma in esame determini un gettito pari a 876,78 milioni di euro nel 2023, a 1.087,96 milioni di euro nel 2024 e a 1.309,24 milioni di euro nel 2025.

Pertanto, gli effetti di gettito complessivi in termini di accisa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e d) sono stimati pari a +150,07 milioni di euro nel 2023, a +212,60 milioni di euro nel 2024, a +296,39 milioni di euro nel 2025 e +348,07 milioni di euro a partire dal 2026.

Inoltre, la proposta normativa è volta a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (**comma 1, lettera c**).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20 per cento (corrispondenti ad una imposta

per millilitro pari a 0,218838 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,087535 euro), dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessi in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: $0,1313025 - 0,218838 = -0,087535\text{€}/\text{ml}$; prodotti senza nicotina: $0,087535 - 0,175070 = -0,087535\text{€}/\text{ml}$.

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	-3,47
Effetti complessivi	-19,23

In milioni di euro

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

2023	2024	2025	Dal 2026
130,84	193,37	277,16	328,84

In milioni di euro

ART. 30.

(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicura altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi degli articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio e al 1° giugno dell'anno 2023.

Relazione illustrativa

Attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell'articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tutte le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022.

La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

La proroga di un anno prevede il mantenimento delle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni oltre il versamento di un contributo *una tantum* quantificato in misura pari al valore annuale di quanto già

versato in occasione dell'assegnazione delle citate concessioni, aumentato del 15 per cento. La percentuale di riferimento è inoltre, in termini quantitativi, coerente con le variazioni relative all'Indice di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai stabilito dall'Istat. Ciò fa desumere quindi che ogni concessionario, per il contributo una tantum, si troverà a versare l'importo originariamente stabilito suddiviso per 9 (o 7 in funzione della tipologia) con un incremento del 15%.

RELAZIONE TECNICA

Gioco a distanza

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento *una tantum* pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.

Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'importo dell'*una tantum* prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 per cento, si è provveduto a quantificare l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

legge	numero concessioni	una tantum	durata concessioni	importo annuo per una concessione	importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	46.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	483.000	9	53.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	230.000	7	32.857,14	1.938.571,43
totali	93				3.602.238,10

ART. 31.

(Tassazione delle operazioni su crypto-attività)

1. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:

«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d'imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;

2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».

3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies".
5. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1," sono aggiunte le seguenti "nonché i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,".
6. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
7. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa."
8. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività".
9. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti."
10. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole "o rapporti" sono sostituite dalle seguenti ", rapporti o cripto-attività".
11. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
12. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti "c-sexies)".
14. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.";

15. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.”;
16. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;
17. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.”.
18. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”;
19. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti “lettere i) e i-bis)” e dopo le parole “valuta virtuale” sono inserite le seguenti “ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
20. All'articolo 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere i) e i-bis)”;
21. All'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole “ovvero delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività” e al secondo periodo le parole “e delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività”.
22. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cosiddette cripto-attività.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia *block-chain*) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle *cripto-attività* ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (*provider* di *crypto-asset* e di *wallet*) che

attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reportistica o di sostituzione d'imposta.

Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione introduce quindi una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

La disposizione assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto *cripto-attività*, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-sexies*).

Costituiscono redditi diversi, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni; ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una cripto attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una *crypto currency* per acquistare un *non fungible token*) o la conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.

Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere *c-ter*) e *c-quater*).

A tal fine la disposizione prevede una norma transitoria per consentire l'utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività già realizzate alla data in vigore della presente disposizione, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del Tuir.

Al fine di evitare l'emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di criptoattività nel settore del *gaming*), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d'imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Con le modifiche all'articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l'obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Relazione tecnica

Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività. Di

conseguenza, anche considerata l'altissima volatilità nelle "quotazioni" delle predette cripto-attività, non è possibile quantificare effetti finanziari.

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo [...].

ART. 32.

(Valutazione cripto-attività)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».

2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione illustrativa

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali e, in generale, le cosiddette cripto-attività.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle cripto-attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che, quindi, possono alimentare comportamenti di elusione fiscale.

Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione vuole evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Relazione tecnica

Alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 33.***(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)***

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Relazione tecnica

Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo [...].

ART. 34.***(Regolarizzazione delle cripto-attività)***

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.

5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle crypto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

Non è possibile regolarizzare crypto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Relazione tecnica

Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all’entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano crypto-attività..

Di conseguenza, anche considerata l’altissima volatilità nelle “quotazioni” delle predette crypto-attività, non è possibile quantificare effetti finanziari.

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo [...].

ART. 35.

(Imposta di bollo sulle crypto-attività)

1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole “anche se rappresentati da certificati.” con le seguenti: “anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.

2. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “anche non soggetti all’obbligo di deposito,”, sono inserite le parole “nonché quella relativa alle crypto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,”.

3. Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.

In questi casi l'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annui del valore delle cripto-attività anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.

In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Relazione tecnica

L'introduzione di tale norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo

ART. 36.

(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti: «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al precedente comma, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di chiusura ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi e anche in virtù del potenziamento disposto dall’articolo della presente legge concernente il “Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria”, implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l’utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

Pertanto, tale disposizione si aggiunge ai presidi preventivi già esistenti costituiti dalle istruttorie previste per il rilascio delle nuove partite IVA.

La disposizione contenuta nel **comma 1** prevede che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi, implementi le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l’esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica. In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il medesimo comma, inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 15-bis.2, stabilisce che – ove la cessazione della partita IVA consegua all’adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dal comma 15-bis e dal nuovo comma 15-bis.1 dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 – la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro. La polizza, infatti, è posta anche a garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente alla emanazione del provvedimento di chiusura sempreché non sia intervenuto il versamento delle somme dovute.

Restano fermi, con riferimento all’iscrizione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, gli attuali controlli previsti dal regolamento UE n. 904 del 2010 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017.

Contestualmente, il **comma 2**, attraverso una modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede l’irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell’impresa individuale, dell’attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

Con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione, si prevede la responsabilità solidale a carico dell’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, salvo che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l’adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in argomento è prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (**comma 3**).

Relazione tecnica

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l’evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

ART. 37.

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Relazione illustrativa

La presente disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di consumatori finali.

A tal fine, il comma 1, prevede obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.

Relazione tecnica

La presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è foriera di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Capo III Misure di sostegno in favore del contribuente

ART. 38.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma

1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro," sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione in commento intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione.

A tal fine, la disposizione prevede quanto segue.

- Commi 1 e 2 - i debiti emergenti dalle comunicazioni d'irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

- Commi 3 e 4 – per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:
 - la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
 - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
 - anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.

- Comma 5 – le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- Comma 6 - è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d'irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- Comma 7 – viene modificato l'articolo 3-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei

debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Relazione tecnica

La disposizione in commento prevede:

- 1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
- 2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.

La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:

- 1) dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata;
- 2) dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo).

La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% (importi in milioni di euro)									
Tipologia	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	TOTALE
Tributi erariali	337,4	343,9	289,4	197,9	124,3	68,6	34,3	7,5	1.403,3
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	13,3	8,7	5,1	2,6	0,6	95,3
Add. com. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	6,5
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,9	1,4	0,3	80,1
Totale	386,9	387,8	325,2	222,4	139,1	76,9	38,5	8,4	1.585,2

Si rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

ART. 39.

(Regolarizzazione irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al [31 ottobre 2022], possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro [200] per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il [31 marzo 2023] e il [31 marzo 2024].
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al [31 ottobre 2022], oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame introduce la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi.

Il comma 1 dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, mentre il comma 2 e il comma 3 dispongono, rispettivamente, che tale versamento sia eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e che la regolarizzazione si perfezioni con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il comma 4 della disposizione in commento statuisce che sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria mentre il comma 5 che la stessa non possa essere esperita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Ai sensi del comma 7, sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 8 della norma in argomento prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.

Relazione tecnica

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali.

ART. 40.

(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli **articoli 38 e 39**, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza

della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata [il 31 marzo 2023], mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione disposta dal presente articolo non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

La norma precisa, altresì, che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione tecnica

Per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale di cui ai **commi 1 e 2** si considera l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall’attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l’ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)

Da analisi svolte sugli atti di accertamento “ordinari” ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all’ 1%. Applicando il predetto tasso all’ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%*65 miliardi*3).

Si ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte, gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021). Tale perdita di gettito viene riassorbita nell’anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.

Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall’istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a (1/8 meno 1/18) – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).

Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l’editto sanzionatorio previsto per l’infedele dichiarazione (867*90%*1/18 = 43,3 milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni (0,5%* 2(anni in media) *867 milioni di euro=8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.

Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:

Stime in termini di cassa	2023	2024	Totale
Entrate da maggiore regolarizzazione (a) di cui:	433,5	433,5	867
<i>I.I.D.D.</i>	260,6	260,6	521,2
<i>Iva</i>	78,9	78,9	157,7
<i>Irap</i>	24,7	24,7	49,3
<i>Addizionali regionali e comunali</i>	23,0	23,0	45,9
<i>Altri tributi erariali</i>	46,4	46,4	92,8
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b) di cui:	-541,5	541,5	0
<i>I.I.D.D.</i>	-325,5	325,5	-325,5
<i>Iva</i>	-98,5	98,5	-98,5
<i>Irap</i>	-30,8	30,8	-30,8
<i>Addizionali regionali e comunali</i>	-28,7	28,7	-28,7
<i>Altri tributi erariali</i>	-58,0	58,0	-58,0
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	-37,6	-37,6	-75,2
Interessi e sanzioni (d)	26,0	26,0	52
Saldo (a+b+c+d)	-119,6	963,4	843,8

Dati in milioni di euro

I commi 4 e 5 non comportano impatti finanziari.

ART. 41.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nello specifico, il primo comma, con riferimento agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati fino al 31 marzo 2023, prevede che ai fini della definizione agevolata sia necessario il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le stesse previsioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 marzo 2023.

Il secondo comma prevede che, in caso di acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall’Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione sia ammessa, ai sensi dell’articolo 15 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate (anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 del menzionato articolo 15).

Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modalità di versamento la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Non si applica la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

La disposizione, con una clausola di chiusura, conferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della norma.

Relazione tecnica

La disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento individuati dai commi 1, 2 e 3, che, ai sensi dei predetti commi, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella minima ovvero di quella irrogata e degli interessi.

Per stimare gli effetti finanziari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento), analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

ART. 42.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90] per cento del valore della controversia.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per

intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.

5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al [5] per cento del valore della controversia.

6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [15] per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con il pagamento del [40] per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

7. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

9. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.

14. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dal presente articolo, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il [31 marzo 2023], con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

~~20. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.~~

Relazione illustrativa

La norma in esame – che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018 – consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”*).

Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90 per cento] del valore della controversia.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento [del quaranta per cento] del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del [quindici per cento] nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.

Per il caso di soccombenza parziale, il comma 4, precisa che le misure di cui al comma 3 si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo. Nel caso sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.

Il comma 5 stabilisce che le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al [cinque per cento] del valore della controversia.

Il comma 6 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [quindici per cento] del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempreché il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da

quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità di cui al comma 1.

Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Ai sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Il comma 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 30 giugno 2023.

Il comma 10 precisa che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione entro il 30 giugno 2023, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 11 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si scomputano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Il comma 12 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In tale ultimo caso il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 13 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.

Il comma 14 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È consentita l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 15 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 16 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, i relativi effetti giovano in favore degli altri obbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 17 fa rinvio ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 18 è finalizzato a coordinare la definizione di cui al presente articolo con quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 130 del 2022.

Con il comma 19 viene riconosciuta a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il [31 marzo 2023], l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

La definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nell'articolo in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.

La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.

Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.

La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022).

Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrale di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi in milioni di euro	165,6	220,8	220,8	220,8	220,8	55,2	1.104

ART. 43.

(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui **all'articolo 42**, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.